



COMUNICATO UFFICIALE N. 493 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 447/AA al n. 457/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 447/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 453 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Aurelio BRAVI, Daniel CAPPELLO, Raffaele MONTALTI, Roberto PAOLO e delle società A.S.D. AZZURRA ROMAGNA, A.C.D. FRATTA TERME, A.C.D. GODO e PORTO FUORI CALCIO A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

Aurelio BRAVI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Azzurra Romagna, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1.7.2022 del Settore Giovanile e Scolastico e dall'art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2022 - 2023 e 2023 - 2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nei campionati esordienti 2011 ed esordienti 2013 ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n.1 dell'1.7.2022 del Settore Giovanile e Scolastico e dall'art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n.1 del 7.7.2023 del del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2022 - 2023 e 2023 - 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nel campionato esordienti 2011 ed esordienti 2013 al Sig. Cappello Daniel, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n.1 dell'1.7.2022 del Settore Giovanile e Scolastico e dall'art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n.1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, negli ultimi quattro mesi della stagione sportiva 2023 - 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nel campionato esordienti 2011 ed esordienti 2013 al Sig. Paolo Roberto, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Daniel CAPPELLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Fratta Terme, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2022-2023 e 2023-2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società A.S.D. Azzurra Romagna militanti nel campionato esordienti 2011 ed esordienti 2013, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Raffaele MONTALTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Porto Fuori Calcio ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024-2025, attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nel Settore Giovanile e Scolastico al Sig. Paolo Roberto, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Roberto PAOLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Godo fino al 30.06.2024, nonché soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse delle società A.S.D. Azzurra Romagna e Porto Fuori Calcio ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, negli ultimi quattro mesi della stagione sportiva 2023-2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società A.S.D. Azzurra Romagna militanti nel campionato esordienti 2011 ed esordienti 2013, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre del Settore Giovanile e Scolastico della società Porto Fuori Calcio ASD pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. AZZURRA ROMAGNA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Aurelio Bravi all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

A.C.D. FRATTA TERME, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Cappello Daniel all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

A.C.D. GODO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Paolo Roberto all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

PORTO FUORI CALCIO A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale era tesserato il sig. Montalti Raffaele all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Aurelio BRAVI,
 - Sig. Daniel CAPPELLO,
 - Sig. Raffaele MONTALTI,
 - Sig. Roberto PAOLO,
 - Società A.S.D. AZZURRA ROMAGNA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Aurelio Bravi,

- Società A.C.D. FRATTA TERME, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luciano Fiumi,
 - Società A.C.D. GODO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto Trincossi,
 - Società PORTO FUORI CALCIO A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Raffaele Montalti,
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Aurelio BRAVI,
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Daniel CAPPELLO,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele MONTALTI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Roberto PAOLO,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. AZZURRA ROMAGNA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.C.D. FRATTA TERME,
 - € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.C.D. GODO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società PORTO FUORI CALCIO A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 448/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 429 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Anna LOVISI, Francesco DE SIMEIS e della società A.S.D. BISIACA ROMANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Anna LOVISI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Bisiaca Romana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e all'art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver affidato, da inizio settembre 2024 al 26 ottobre 2024, la squadra della propria società di appartenenza della categoria esordienti U13 femminile, al sig. Francesco De Simeis, senza provvedere al suo preventivo tesseramento;

Francesco DE SIMEIS, all'epoca dei fatti allenatore iscritto all'Albo del Settore Tecnico e soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Bisiaca Romana: in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in quanto ha indebitamente assunto, da inizio settembre 2024 al 26 ottobre 2024, la conduzione tecnica della squadra della società A.S.D. Bisiaca Romana della categoria esordienti U13 femminile, senza provvedere al preventivo tesseramento per tale società; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso diretto gli allenamenti di almeno sedici calciatrici tesserate per la società A.S.D. Bisiaca Romana, categoria esordienti U13 femminile, nel periodo dal 27 ottobre 2024 al 3 dicembre 2024, presso il campo sportivo del Circolo Ricreativo Fincantieri di Monfalcone (GO), senza averne titolo e senza autorizzazione della società di appartenenza delle predette tesserate e con conseguente assenza di copertura assicurativa a garanzia degli infortuni delle medesime;

A.S.D. BISIACA ROMANA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dalla sig.ra Anna Lovisi, e dal sig. Francesco De Simeis;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Anna LOVISI,
 - Sig. Francesco DE SIMEIS,
 - Società A.S.D. BISIACA ROMANA, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Anna LOVISI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindi) giorni di inibizione per la Sig.ra Anna LOVISI,
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Francesco DE SIMEIS,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. BISIACA ROMANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 449/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 850 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. K.Y. avente ad oggetto la seguente condotta:

K.Y., all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in violazione dell'art. 4 comma 1, e dell'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di corrispondere le somme dovute in ragione di pronunce arbitrali nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle stesse;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. K.Y.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 19.000,00 (diciannovemila/00) di ammenda per il Sig. K.Y.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 450/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 933 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luigi ROSINI, e della società S.S.D. PARLESCA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi ROSINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Parlesca, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un messaggio di posta elettronica inviato in data 21.11.2024 alle ore 18.56 dall'indirizzo di posta elettronica della società S.S.D. Parlesca (ssdparlesca@libero.it) all'indirizzo e-mail del Comitato Regionale Arbitri dell'Umbria, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale;

S.S.D. PARLESCA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luigi Rosini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigi ROSINI,
 - Società S.S.D. PARLESCA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi ROSINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Luigi ROSINI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.D. PARLESCA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 451/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 616 pfi 24-25 adottato nei confronti della società MARCA F.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCA F.C., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il Sig. Salam Abbas Al Rubaye Mustafa, in occasione del suo tesseramento, ha posto in essere gli atti ed i comportamenti in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società MARCA F.C., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Cariola;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società MARCA F.C.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 452/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 943 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe ROMANO, e della società A.S.D. LICATA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe ROMANO, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore UEFA A" e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società A.S.D. LICATA CALCIO, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, al termine della gara LICATA vs SIRACUSA disputata in data 30 marzo 2025 e valevole per la 29^a giornata del Campionato Nazionale Serie D Gruppo I della corrente stagione sportiva, nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell'arbitro che ebbe a dirigere l'incontro de quo, sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

A.S.D. LICATA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del C.G.S., per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig Giuseppe Romano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe ROMANO,
 - Società A.S.D. LICATA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Nicola Le Mura;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe ROMANO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LICATA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 453/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 578 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Gabriele FERRUCCI, e della società A.S.D. AMOROSI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gabriele FERRUCCI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Amorosi, in violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso inoltrato all'account Instagram dell'arbitro della gara Mugnano del Cardinale – Amorosi del 7.12.2024, valevole per il girone D del campionato di Prima Categoria, un messaggio dal contenuto violativo dei principi di lealtà, correttezza e probità;

A.S.D. AMOROSI, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Gabriele Ferrucci;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Gabriele FERRUCCI,
 - Società A.S.D. AMOROSI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele ACETO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Gabriele FERRUCCI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. AMOROSI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 454/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 584 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Abdessamia SEMLALI, e della società G.S.D. RONCEGNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Abdessamia SEMLALI, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società GSD Roncegno ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 25.9.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società GSD Roncegno, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

G.S.D. RONCEGNO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Semlali Abdessamia ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Abdessamia SEMLALI,
 - Società G.S.D. RONCEGNO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimiliano ROSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Abdessamia SEMLALI,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società G.S.D. RONCEGNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 455/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 970 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Matteo MESSETTI, e della società A.S.D. MONTEBALDINA SONA UNITED, avente ad oggetto la seguente condotta:

Matteo MESSETTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montebaldina Sona United, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la gara Pastrengo 2006 – Montebaldina Sona United disputata il 30.3.2025 e valevole per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Veneto, a mezzo di messaggi inviati sulla pagina della sezione AIA di Schio del social network "instagram", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro dell'incontro appena citato, dell'Organo Tecnico della sezione AIA di Schio e della classe arbitrale nel suo complesso;

A.S.D. MONTEBALDINA SONA UNITED, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Matteo Messetti ;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Matteo MESSETTI,
 - Società A.S.D. MONTEBALDINA SONA UNITED, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide Coltri;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi al termine della squalifica comminata dal G.S. pubblicata sul C.U. n. 90 del 2 aprile 2025 C.R. Veneto per il Sig. Matteo MESSETTI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MONTEBALDINA SONA UNITED;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 456/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 565 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Angela Nicoletta NEBBIA, Leonardo ROSI e della società AS SANTA MARIA A MONTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Angela Nicoletta NEBBIA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S. Santa Maria a Monte, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara A.S. Santa Maria a Monte - San Prospero Navacchio del 6.6.2024, valevole per la semifinale del Torneo "Il Romito Cup", sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S. Santa Maria a Monte nella quale è indicato al n. 9 il nominativo del calciatore sig. G.B., attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione di tale calciatore all'incontro appena citato, mentre in realtà al posto dello stesso ha preso parte alla gara il sig. G.G. nonostante fosse tesserato per la società Pol. Santa Maria A.S.D.;

Leonardo ROSI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Santa Maria a Monte, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Santa Maria a Monte, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. G.G., sebbene fosse tesserato per la società Pol. Santa Maria A.S.D., prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S. Santa Maria a Monte all'incontro A.S. Santa Maria a Monte - San Prospero Navacchio del 6.6.2024, valevole per la semifinale del Torneo "Il Romito Cup", utilizzando il nome del calciatore sig. G.B. il cui nominativo è indicato nella distinta di gara al numero 9;

AS SANTA MARIA A MONTE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Leonardo Rosi e Angela Nicoletta Nebbia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Angela Nicoletta NEBBIA,
 - Sig. Leonardo ROSI,
 - Società AS SANTA MARIA A MONTE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Leonardo Rosi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Angela Nicoletta NEBBIA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Leonardo ROSI,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato Giovanissimi s.s. 2025/2026 per la società AS SANTA MARIA A MONTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 457/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 612 pfi 24-25 adottato nei confronti della società ASD CAPO LI LEUCA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD CAPO LI LEUCA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il Sig. Cristian Andres Cordoba Mena, in occasione della richiesta di tesseramento, sottoscriveva la dichiarazione riportando in maniera non veridica di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD CAPO LI LEUCA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pierluigi Caputo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CAPO LI LEUCA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina